

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF)

Modifica del 29 maggio 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:

Art. 3 Domanda d'approvazione dei piani

¹ La domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto.

² Per tutti i progetti si devono presentare:

- a. la domanda d'approvazione dei piani;
- b. la scheda di progetto;
- c. il rapporto tecnico;
- d. il piano d'insieme;
- e. i piani di situazione;
- f. i profili longitudinali;
- g. i profili normali e quelli trasversali caratteristici;
- h. le sagome di spazio libero determinanti;
- i. le convenzioni di utilizzazione e le basi di progetto delle strutture portanti;
- j. le domande di deroghe alle prescrizioni Oferr² e De-Oferr³ (art. 5 Oferr) e le richieste di approvazione in singoli casi di deroghe possibili a determinate condizioni previste nelle prescrizioni;
- k. i rapporti sulla sicurezza (art. 8b Oferr);
- l. i rapporti di valutazione della sicurezza;
- m. i rapporti di perizia con il parere del richiedente sull'attuazione dei risultati della perizia;

¹ RS 742.142.1

² RS 742.141.1

³ RS 742.141.11

- n. il rapporto sull'impatto ambientale (per progetti sottoposti all'obbligo di EIA) oppure il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all'obbligo di EIA);
- o. i dati relativi al fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative;
- p. il piano di picchettamento.

³ Per progetti su tratte interoperabili (art. 15a Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:

- a. tutti i documenti ulteriori trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti (art. 15r e 15t Oferr) per i loro esami;
- b. qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato di cui all'articolo 15r Oferr: la dichiarazione «CE» di verifica, tutti gli attestati «CE» di verifica e i dossier tecnici degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e la fase precedente alla presentazione della domanda d'approvazione dei piani;
- c. domande di autorizzazione di deroghe alle STI (art. 15e Oferr).

⁴ Per progetti su tratte interoperabili che non prevedono la partecipazione di un organismo notificato, oltre ai documenti di cui al capoverso 3, si devono presentare tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda.

⁵ Se necessario, l'autorità competente per l'approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.

⁶ L'UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

Art. 6 cpv. 3

³ Con la decisione d'approvazione dei piani l'autorità competente può permettere l'immediato inizio della costruzione dell'impianto o di parti di esso a condizione che:

- a. non vi siano opposizioni inevase;
- b. non vi siano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi specializzati della Confederazione; e
- c. l'inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

